



Prot. Nr. 11.5 / 335922

Bozen / Bolzano, 11.06.2009

An die Abonnenten der Dienstleistung "INFO"
An die Abteilungen 10, 11 und 12, sowie
deren Ämter

Agli abbonati del servizio „INFO“
Alle Ripartizioni 10, 11 e 12 nonché i loro uffici

Rundschreiben vom 11.06.2009:

Preisangleichung gemäß D.L. 23.10.2008, Nr. 162, mit Änderungen umgewandelt mit Umwandlungsgesetz vom 22.12.2008, Nr. 201 und Dekret des Ministeriums für Infrastrukturen und Transporte vom 30.04.2009

Anbei übermitteln wir die Richtlinien für die Berechnung der Preisangleichung für Arbeiten, welche 2008 verrechnet wurden, aufgrund des D.L. 23. Oktober 2008, Nr. 162 mit Änderungen umgewandelt mit Umwandlungsgesetz vom 22. Dezember 2008, Nr. 201 und des Dekrets des Ministeriums für Infrastrukturen und Transporte vom 30. April 2009.

Der Text in deutsch wird sobald als möglich nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen

Der Amtsdirektor

**Anhang
Allegati
Richtlinien
direttive**

Circolare del 11.06.2009:

Compensazione prezzi ai sensi del D.L. 23.10.2008, Nr. 162, convertito con modificazioni con legge di conversione 22.12.2008, n. 201 e Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti dd. 30.04.2009

In allegato si inviano delle direttive sulla procedura da seguire per la compensazione prezzi per opere contabilizzate nel 2008 ai sensi del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni con legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 e Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 30 aprile 2009

Cordiali saluti

Il direttore d'ufficio

Dr. Georg Tengler



Circolare relativa alla compensazione prezzi per opere contabilizzate nel 2008 ai sensi del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni con legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 e Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 30 aprile 2009

Fonti normative

art. 1 della L. 201/2008

Decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 30 aprile 2009 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Si premette che tale circolare non riguarda la compensazione dei prezzi relativa a materiali contabilizzati negli anni precedenti al 2008 (2004-2007), che vengono disciplinati dall'art. 133 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dai decreti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti d.d. 30 giugno 2005, 11 ottobre 2006, 2 gennaio 2008, 24 luglio 2008 e neppure per opere contabilizzate nel 2009.

Con la presente circolare si vogliono quindi offrire chiarimenti sulle modalità operative di riconoscimento della compensazione dei prezzi in aumento **per materiali contabilizzati solo nel 2008** ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 162 convertito con modificazioni dalla **legge 22 dicembre 2008, n. 201** e del **decreto** del ministero delle infrastrutture e dei trasporti **d.d. 30 aprile 2009**.

L'appaltatore deve, **a pena di decadenza, aver fatto istanza di compensazione (non è necessaria l'iscrizione di riserva) alla stazione appaltante entro l'08.06.2009** (cioè 30 gg dalla data di pubblicazione del decreto anzidetto 09.05.2009).

Il direttore dei lavori avvierà la procedura volta a determinare le somme eventualmente dovute a titolo di compensazione e a richiedere all'impresa che ha fatto istanza eventuale ulteriore documentazione a comprova.

L'appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali si ritiene siano dovute eventuali compensazioni e provare l'eventuale **effettiva maggiore onerosità subita**, provandola con adeguata documentazione, dichiarazioni di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova.

L'appaltatore deve provare la percentuale di variazione **subita tra il prezzo elementare pagato dall'appaltatore al momento della contabilizzazione rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta** (Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d.d. 4 agosto 2005, n. 871).

ALLEGATO 1

Se l'offerta è del 2007 e i materiali sono stati contabilizzati nel 2008 troverà applicazione l'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti d.d. 30 aprile 2009.

Devono essere utilizzate le percentuali di variazioni relative al semestre di contabilizzazione dei materiali. Alle percentuali di variazione deve essere sottratto l'**8%**.

ALLEGATO 2

Se l'offerta è del primo semestre 2008 e i materiali sono stato contabilizzati nel secondo semestre 2008 deve essere utilizzato l'allegato 2 del suddetto decreto.

Alle percentuali di variazione deve essere sottratto l'**8%**.

ALLEGATO 3

Se l'offerta è del 2003, 2004, 2005 o 2006 solo per i materiali contabilizzati nel 2008 troverà applicazione



l'allegato 3.

Alle percentuali di variazione indicate nell'allegato deve essere sottratto il **10%**.

Per i materiali contabilizzati negli anni precedenti il 2008 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007) o nel 2009 non trova applicazione la tabella 3 del decreto 30 aprile 2009.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente l'**8%** (**allegati 1, 2 del decreto**) **rispettivamente il 10%** (**allegato 3 del decreto**).

Laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla variazione riportata nel decreto per la parte eccedente l'**8%** (**allegati 1, 2 del decreto**) **rispettivamente il 10%** (**allegato 3 del decreto**).

Le variazioni si applicano ai prezzi medi rilevati dal decreto per i singoli periodi di riferimento e non al prezzo offerto dall'impresa.

È compito del direttore dei lavori provvedere ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della compensazione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.

Per prima cosa il direttore dei lavori deve **accertare la data di offerta (non di contratto) e quella di contabilizzazione nei documenti contabili** dei singoli materiali da costruzione oggetto di richiesta di compensazione, per poter comprendere quali delle tabelle allegate al decreto anzidetto debbano essere nel concreto applicate (verificare la data di contabilizzazione effettiva e non l'emissione del SAL).

Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il **collaudatore**, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il **responsabile di progetto, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice**, l'applicazione delle suddette disposizioni è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.

La stazione appaltante, per il tramite del **responsabile dei progetto**, successivamente alla richiesta dell'appaltatore, **dispone immediatamente che il direttore dei lavori** proceda a individuare i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni.

Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

Il direttore dei lavori potrà richiedere all'impresa che ha fatto istanza eventuale ulteriore documentazione a comprava della maggiore onerosità subita per ciascun materiale; **il termine di 45 giorni viene interrotto dalla data dell'invio della richiesta del direttore dei lavori alla data di inoltro della documentazione richiesta da parte dell'impresa.**

Nei successivi 45 giorni a decorrere dalla presentazione dei predetti conteggi, il responsabile di progetto provvede a verificare la disponibilità delle somme necessarie a far fronte alla relativa spesa.

Il direttore dei lavori entro lo stesso termine predisporrà, ove esista la disponibilità dei fondi e dopo aver sentito il responsabile di progetto che convalida e certifica per iscritto i conteggi, il relativo certificato di pagamento, da inoltrare all'amministrazione committente.

ESEMPI di modalità di calcolo per ciascuna tabella del decreto:**TABELLA dell'allegato 1****Offerta 2007**Ferro – acciaio tondo per cemento armato contabilizzato nell'**aprile 2008 (I semestre)**

% Decreto ministeriale Allegato 1

variazione % 1 semestre 2008 su 2007 = 27,12% (cui si dovrà togliere l'8%)

prezzo medio rilevato dal decreto per il periodo di offerta 0,54

1) % di maggiore onerosità provata dall'appaltatore (es. 30%) > di quella del decreto ministeriale.

2) % di maggiore onerosità provata dall'appaltatore (es. 20%) < di quella del decreto ministeriale.

1) In questo caso la variazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto

% decreto 27,12 – 8% (da togliere sempre) = 19,12 %

19,12 % x il prezzo medio di riferimento del decreto (es. 0,54) x la quantità contabilizzata nell'**aprile 2008**

2) In questo caso la variazione è riconosciuta limitatamente a quella provata dall'appaltatore

% provata dall'appaltatore 20 – 8% (da togliere sempre) = 12 %

12 % x il prezzo medio di riferimento del decreto (es. 0,54) x la quantità contabilizzata nell'**aprile 2008****TABELLA dell'allegato 1****Offerta 2007**Ferro – acciaio tondo per cemento armato contabilizzato nel **settembre 2008 (II semestre)**

% Decreto ministeriale Allegato 1

variazione % 1 semestre 2008 su 2007 = 27,88% (cui si dovrà togliere l'8%)

prezzo medio rilevato dal decreto per il periodo di offerta 0,54

1) % di maggiore onerosità provata dall'appaltatore (es. 30%) > di quella del decreto ministeriale.

2) % di maggiore onerosità provata dall'appaltatore (es. 20%) < di quella del decreto ministeriale.



1) In questo caso la variazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto

$\% \text{ decreto } 27,88 - 8\% \text{ (da togliere sempre)} = 19,88\%$

$19,12\% \times \text{il prezzo medio di riferimento del decreto (es. } 0,54) \times \text{la quantità contabilizzata nel } \textbf{settembre 2008}$

2) In questo caso la variazione è riconosciuta limitatamente a quella provata dall'appaltatore

$\% \text{ provata dall'appaltatore } 20 - 8\% \text{ (da togliere sempre)} = 12\%$

$12\% \times \text{il prezzo medio di riferimento del decreto (es. } 0,54) \times \text{la quantità contabilizzata nel } \textbf{settembre 2008}$

TABELLA dell'allegato 2

Offerta I semestre 2008

Bitume contabilizzato nel **settembre 2008 (II semestre)**

$\% \text{ Decreto ministeriale Allegato 2}$

$\text{variazione } \% \text{ II semestre 2008 su I semestre 2008} = 8,06\% \text{ (cui si dovrà togliere l'8\%)}$

$\text{prezzo medio rilevato dal decreto per il periodo di offerta } 35,62$

1) $\% \text{ di maggiore onerosità provata dall'appaltatore (es. } 10\%) > \text{ di quella del decreto ministeriale.}$

2) $\% \text{ di maggiore onerosità provata dall'appaltatore (es. } 6\%) < \text{ di quella del decreto ministeriale.}$

1) In questo caso la variazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto

$\% \text{ decreto } 8,06 - 8\% \text{ (da togliere sempre)} = 0,06\%$

$0,06\% \times \text{il prezzo medio di riferimento del decreto (es. } 35,62) \times \text{la quantità contabilizzata nel } \textbf{settembre 2008}$

2) In questo caso la variazione non è riconosciuta

$\% \text{ provata dall'appaltatore } 6 - 8\% \text{ (da togliere sempre)} = 0\%$

TABELLA dell'allegato 3

Offerta 2006

Bitume contabilizzato nel **settembre 2008**



% Decreto ministeriale Allegato 3

variazione % Il semestre 2008 su 2006 = 42% (cui si dovrà togliere l'10%)

prezzo medio rilevato dal decreto per il periodo di offerta 27,19

1) % di maggiore onerosità provata dall'appaltatore (es. 50%) > di quella del decreto ministeriale.

2) % di maggiore onerosità provata dall'appaltatore (es. 20%) < di quella del decreto ministeriale.

1) In questo caso la variazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto

% decreto 42 – 10% (da togliere sempre) = 32 %

32 % x il prezzo medio di riferimento del decreto (es. 27,19) x la quantità contabilizzata nel **settembre 2008**

2) In questo caso la variazione è riconosciuta limitatamente a quella provata dall'appaltatore

% provata dall'appaltatore 20 – 10% (da togliere sempre) = 10 %

10 % x il prezzo medio di riferimento del decreto (es. 27,19) x la quantità contabilizzata nel **settembre 2008**

Bolzano, 11.06.2009

IL DIRETTORE D'UFFICIO

Dr. Georg Tengler